



Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 1 del 24.05.2017

OGGETTO: Domanda, pervenuta in data 10.05.2016, per il rilascio del permesso di ricerca mineraria di 1^ categoria di zinco, piombo, argento e minerali associati, da denominare "SALAFOSSA", sito nei Comuni di SANTO STEFANO DI CADORE, SAN PIETRO DI CADORE e SAPPADA (BL). Ditta ENERGIA MINERALS (ITALIA) SRL.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza pervenuta in data 10.05.2016 con la quale la ditta ENERGIA MINERALS (ITALIA) SRL ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca mineraria di zinco, piombo, argento e minerali associati, da denominare "SALAFOSSA", allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che l'ambito interessato dall'istanza ricomprende il sito della ex miniera per zinco e piombo denominata "Salafossa" originariamente concessionata alla S.p.A. Mineraria San Marco con Decreto Ministeriale 18/05/1959 per la durata di anni 20 su una superficie di Ha 130. Successivamente con provvedimenti ministeriali la concessione è stata ampliata nella superficie e trasferita alla S.p.A. Mineraria e Metallurgica di Pertusola, nonché, da ultimo, rinnovata per la durata di anni 10 con decorrenza 18.06.1984;

RILEVATO, inoltre, che con Decreto Ministeriale n. 173 in data 16.09.1987 è stata accettata la rinuncia alla concessione mineraria da parte della ditta concessionaria, disponendo, nel concreto l'estinzione della miniera per esaurimento delle riserve economiche del giacimento rinvenuto e dichiarando l'area della concessione libera e disponibile ad ogni effetto di legge;

VISTO il decreto n. 162 del 02.09.2008 della Direzione regionale Geologia e Attività estrattive con il quale si è dato atto di quanto disposto del decreto ministeriale, evidenziando, altresì, che tuttavia il più ampio contesto di zona esprime potenzialmente interessi pubblici di natura mineraria meritevoli di tutela e pertanto, al fine di salvaguardarli, è stato ritenuto necessario prescrivere che le vecchie gallerie di coltivazione mineraria e relativi accessi dovevano essere, per quanto possibile, mantenuti agibili compatibilmente con le condizioni di sicurezza e che le stesse non potevano essere intasate, occluse e/o utilizzate per attività che potessero comprometterne la stabilità e sicurezza. Pertanto gli accessi dovevano essere preclusi da opportuni cancelli. Tutto ciò al fine di garantire l'eventuale futuro utilizzo delle medesime gallerie per analisi e/o verifiche e/o ricerche minerarie;

RILEVATO che l'istanza di permesso di ricerca comprende la relazione geomineraria ed il programma lavori relativo alle seguenti attività:

*Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 9 di 67*



- Raccolta e valutazione analitica dei lavori svolti in precedenza, che comprende l'acquisizione di tutti i dati cartografici, geologici, topografici e giacimentologici disponibili e la loro analisi.
- Rilevamento geologico e strutturale a scala regionale, basato su interpretazione di fotografie aeree e di immagini satellitari, supportate da controlli geologici sul terreno per l'identificazione dei litotipi definiti nel corso della foto-interpretazione. Considerando la genesi giacimentologica delle mineralizzazioni, si rende necessario uno studio approfondito dell'assetto tettonico regionale e locale, oltre alla definizione della litostratigrafia.
- Rilevamento geologico di dettaglio.
- Stesura del rapporto finale, corredato di documentazione tecnica, cartografica e fotografica.

VISTA la determinazione n. 1544 del 18.09.2015 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Belluno con la quale si prende atto del parere della Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 10.09.2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A dell'istanza presentata in data 12.05.2015,

RILEVATO che la domanda di permesso di ricerca, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Santo Stefano di Cadore dal 22.06.2016, del Comune di San Pietro di Cadore dal 20.06.2016 e del Comune di Sappada dal 20.06.2016 e che, successivamente, non sono pervenute osservazioni.

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Belluno nella seduta del 20.06.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE con la seguente motivazione:

- *i lavori programmati non comporteranno alcun impatto ambientale e non determineranno alcuna interferenza con la natura dei luoghi e con i vari insediamenti urbanistici presenti sul territorio*

VISTI il progetto e le successive integrazioni, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO che:

- la ditta richiedente risulta titolare di permesso di ricerca in fase di conferimento in concessione mineraria relativamente all'attività mineraria denominata "GORNO" in Comune di Gorno (BG), che costituisce anche requisito, congiuntamente al certificato di iscrizione alla CC.I.A.A., per la dimostrazione della capacità tecnica economica ai fini della conduzione di attività mineraria;
- l'intervento consiste sostanzialmente in un rilevamento geologico sul terreno ed il prelievo puntuale di campioni di roccia per le analisi chimiche e mineralogiche, e quindi rientra negli interventi che non comportano modifiche e/o alterazione dello stato dei luoghi e, conseguentemente, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 – Codice del Paesaggio;
- l'intervento non produce effetti significativi negativi sui siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 esistenti nella zona, come da relazione di screening V.Inc.A. del professionista incaricato, acquisita al prot. n. 182334 del 10.05.2016 e Relazione Istruttoria Tecnica n. 133/2016 dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV che ha proposto un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza;
- le attività previste dal programma lavori non comportano la produzione di rifiuti di estrazione;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'art. 1 comma 8 della L.R. 25.02.2005, n. 7, stabilisce che il parere della C.T.P.A.C. è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di ampliamenti di permessi di ricerca mineraria non sottoposti alla procedura di V.I.A.,
- il procedimento relativo al rilascio di nuovo permesso di ricerca può essere assimilata, dal punto di vista procedurale, alla fattispecie degli ampliamenti dei permessi di ricerca, in assenza di una adeguata normativa, ritenendo pertanto il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno obbligatorio e vincolante;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 10 di 67



Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 20
voti contrari n. 0
astenuti n. 0

su 20 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio del permesso di ricerca mineraria di 1^a categoria di zinco, piombo, argento e minerali associati, da denominare "SALAFOSSA", sito nei Comuni di SANTO STEFANO DI CADORE, SAN PIETRO DI CADORE e SAPPADA (BL), all'interno di un'area di forma quadrata, per una estensione di circa 990 Ha, ed avente i vertici con le seguenti coordinate riferite al sistema Gauss Boaga UTM Z32N:

	X	Y
V1	1777000.000	5166800.000
V2	1780000.000	5166800.000
V3	1780000.000	5163500.000
V4	1777000.000	5163500.000

- all'approvazione del programma lavori, descritto nella documentazione di progetto e riportate nelle premesse;

con le seguenti prescrizioni:

1. di disporre l'obbligo alla ditta dell'osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al Titolo II – Capo I – Ricerche minerarie del R.D. 1443/1927 ed alla L.R. 7/2005, nonché della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
2. le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa l'effettuazione di sondaggi meccanici e l'esecuzione di indagini geofisiche nell'ambito del permesso di ricerca, sono soggette ad approvazione da parte del Giunta regionale, previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
3. per qualunque fattispecie di trasferimento del permesso di ricerca, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
4. eventuali modifiche societarie che non comportino trasferimento del permesso di ricerca, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate alla Regione per gli atti conseguenti;
5. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - inviare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio, secondo le indicazioni di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 128/1959, congiuntamente alla nomina del Direttore Responsabile dei Lavori, all'Autorità competente in materia di Polizia mineraria (Provincia);
 - è fatto divieto durante i lavori di effettuare il taglio di piante, nonché la realizzazione di nuove piste forestali, se non espressamente autorizzate dalle autorità competenti;
 - l'accesso alle aree relative alla ex concessione mineraria denominata "SALAFOSSA" deve essere concordato con i proprietari dei terreni;
 - l'accesso alle opere minerarie in sotterraneo deve avvenire, inoltre, adottando tutte le precauzioni necessarie ai fini della sicurezza e sotto il controllo della Direzione Lavori;
 - è fatto divieto di accesso nella zona di tutela assoluta dei punti di captazione di acque pubbliche per il consumo umano;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 11 di 67



- è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di coltivazione;
 - è fatto obbligo alla ditta di conservare i campioni di roccia prelevati e non utilizzati per le analisi, nonché di trasmettere, alla conclusione delle attività previste dal programma lavori, copia dell'esito delle ricerche alla Direzione regionale Difesa del Suolo;
6. di stabilire la durata del permesso di ricerca in anni 3 dalla data del rilascio;
 7. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma dell'art. 7 del R.D. n. 1443/1927, il diritto proporzionale anticipato relativo ai permessi di ricerca di minerali solidi di 1^a categoria, così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i propri organi delegati, per la somma pari al prodotto dato dall'importo unitario per ettaro per 990 ettari;
 8. di fare obbligo alla ditta, in recepimento del parere espresso dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in ordine alla presenza dei siti SIC IT3230006 - "Val Visdende-Monte Peralba-Quaternà" e IT3230085 - "Comelico-Bosco della Digola-Brentoni-Tudaio" e del sito ZPS IT3230089 - "Dolomiti del Cadore e del Comelico", di provvedere a quanto di seguito:
 - 1) di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nella relazione istruttoria VINCA e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, di seguito riportati: C01.06 "Prospezioni geotecniche e geofisiche", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", G05.01 "Calpestio eccessivo", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
 - 2) di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. la realizzazione di quelle parti del permesso di ricerca mineraria in argomento non oggetto della relazione istruttoria VINCA (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali);
 - 3) di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - 4) di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'area del permesso di ricerca mineraria in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2299/2014 (*Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Crex crex*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pernis apivorus*, *Aegolius funereus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Picus canus*, *Aquila chrysaetos*, *Plecotus auritus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Vespertilio murinus*, *Ursus arctos*) e di preservare le componenti strutturali delle superfici corrispondenti agli habitat di interesse comunitario ivi presenti;
 - 5) di escludere l'utilizzo di sistemi di prospezione durante il rilevamento geologico che determinano un decadimento del clima acustico a livelli non compatibili con la presenza delle suddette specie durante il periodo di maggior sensibilità (periodo riproduttivo);
 - 6) di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, nei casi in cui non venissero rispettate le indicazioni di cui ai punti precedenti;
 - 7) di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione delle attività del rilevamento geologico;
 - 8) di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 - 9) di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
 - 10) di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle prescrizioni:

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 12 di 67



- a. Il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT – DM 10 novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
 - b. Il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella relazione istruttoria VINCA (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT – DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza probabilità di accadimento);
 - c. Il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT – DM 10 novembre 2011";
9. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

(vengono timbrati n. 4 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 13 di 67

